REGOLAMENTO (CEE) N. 1514/79 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1979

che modifica il regolamento (CEE) n. 1764/76, che stabilisce talune modalità relative alla concessione dell'importo differenziale e della sovvenzione previsti per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1396/78 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1290/79 del Consiglio [3], l'importo differenziale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è stato fissato per la campagna saccarifera 1979/1980 a 2,079 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco ;

considerando che, con regolamento (CEE) n. 1291/79 del Consiglio [4], è stata fissata per la campagna saccarifera 1979/1980 una sovvenzione pari a 1,475 ECU per 100 chilogrammi di zucchero espresso in zucchero bianco, quale misura appropriata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3330/74 ; che pertanto occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1764/76 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1664/78 [6] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1764/76 è sostituito dal seguente testo :

« 1. L'importo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1290/79 e quello di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1291/79, convertiti per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo, sono rispettivamente pari a :

a) 1,913 ECU,

b) 1,357 ECU ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 6.
(4) GU n. L 162 del 30. 6. 1979, pag. 8.
(5) GU n. L 197 del 23. 7. 1976, pag. 33.
(6) GU n. L 192 del 15. 7. 1978, pag. 48.